



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale – UAMA

MAE-UAMA 010 P 003076

Roma, 10 FEB 2020

Oggetto: Regime autorizzativo legge 185/90 e ss.mm. post BREXIT.
Riferimento: nota dell'Autorità nazionale UAMA n. 9687 del 15 aprile 2019.

Nota indirizzata a:

Operatori iscritti al Registro Nazionale delle Imprese ex art. 3 della legge 185/90 e ss. mm.

MINISTERO DELLA DIFESA:

- STATO MAGGIORE DIFESA
II REPARTO - RIS
via delle Milizie 5\A
00192 ROMA
- SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
II REPARTO
via di Centocelle, 301
00175 ROMA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione centrale Antifrode e Controlli
Ufficio Controlli Dogane
via Mario Carucci, 71
00143 Roma

AIAD
via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Premessa

A parziale modifica della nota in riferimento e alla luce della attuale definizione dei rapporti tra l'Unione europea ed il Regno Unito per effetto della BREXIT, si forniscono integrazioni alla disciplina delle autorizzazioni alla movimentazione dei materiali d'armamento verso il Regno Unito.

Dopo la firma dell'Accordo di recesso britannico dalla UE e la ratifica dell'Europarlamento, il Regno Unito è uscito dall'Unione europea il 31 gennaio u.s.

Da quel momento è iniziato un periodo di transizione che, salvo un'estensione dei termini, si concluderà il 31 dicembre 2020. Nella fase di transizione le normative UE rimarranno valide nel Regno Unito, ivi comprese, per quanto riguarda questa Autorità nazionale, quelle relative alla movimentazione di materiali d'armamento.

Istruzioni operative

1. Esportazioni

- *Autorizzazioni generali e globali di trasferimento*

In questa fase di transizione sia le autorizzazioni generali sia quelle globali di trasferimento rilasciate dall'UAMA resteranno in vigore fino alla conclusione del periodo di transizione. Tali provvedimenti non saranno più spendibili successivamente a tale data (salvo eventuali successivi accordi tra la UE e il Regno Unito), in quanto le autorizzazioni globali di trasferimento e quelle generali sono strumenti autorizzativi previsti dalla normativa di settore solo all'interno dell'Unione europea.

Tuttavia, laddove tali autorizzazioni di trasferimento riguardassero operazioni nell'ambito di un programma intergovernativo NATO/UE, sussistendone i requisiti di legge, le stesse potranno - su richiesta aziendale - essere commutate in licenze globali di progetto che non risentono - come noto - degli effetti della BREXIT.

- *Autorizzazioni individuali*

Per quanto riguarda le autorizzazioni individuali rilasciate, anche nel corso del periodo di transizione, queste resteranno, invece, valide fino alla scadenza dei termini, eventualmente prorogabili su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, non avendo caratteristiche dissimili da quelle previste per le autorizzazioni verso o da paesi extra UE/SEE.

Tuttavia, a partire dalla data di conclusione del periodo transitorio, le forniture in questione saranno assoggettate agli obblighi previsti per le operazioni al di fuori dell'Unione europea, *in primis* all'obbligo di acquisire la documentazione di arrivo a destino di cui all'art. 20 della legge 185/90.

Di conseguenza, da quella data, le movimentazioni relative non saranno più soggette all'annotazione sul registro dei

trasferimenti intracomunitari di cui all'art. 10 septies della legge 185/90.

Si precisa, che comunque, salvo una proroga del periodo di transizione, questa Autorità nazionale non riterrà ammissibili le istanze di trasferimento presentate a partire dal 1°dicembre 2020, non potendo processare tali richieste nei previsti termini di legge.

2. Trattative contrattuali

Per effetto dell'uscita dall'Unione europea, il Regno Unito, a partire dalla fine del periodo di transizione, sarà soggetto alle norme in materia di trattative contrattuali, pertanto i contratti firmati dopo il 31.12.2020 andranno sottoposti a preventiva autorizzazione alle trattative contrattuali.

In particolare la disciplina prevista è la seguente:

- art. 9 comma 4 della legge 185/90, per le forniture dirette al Regno Unito;
- art. 9 comma 5 della legge 185/90, per i ricambi, le mostre, le riparazioni e le altre fattispecie espressamente indicate.

Per tali casi la competenza per il rilascio del relativo nulla osta è del Ministero della difesa, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- art. 9 comma 2 della legge 185/90, laddove il materiale, destinato al Regno Unito, abbia come utilizzatore finale un Paese terzo.

Per tale caso la competenza per il rilascio dell'autorizzazione alle trattative contrattuali è del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero della difesa.

Per quanto concerne le nuove richieste di autorizzazione alle TTCC, ai sensi dell'art 9 della legge 185/90, questa Autorità nazionale d'intesa con il Ministero della difesa, riconoscerà alle aziende, in via facoltativa, la possibilità di inviare nuove comunicazioni di inizio trattative contrattuali, anche prima della scadenza del periodo di transizione a partire dal 1° settembre 2020, allo scopo di consentire, a partire da **gennaio 2021**, la firma dei nuovi contratti e garantire il rilascio delle nuove autorizzazioni in tempi brevi, con particolare riguardo alle richieste di autorizzazione per mostre, fiere e dimostrazioni.

Per i contratti firmati nel corso del 2020, ma le cui licenze saranno richieste a partire dal 2021 non sarà necessario presentare le autorizzazioni alle trattative contrattuali in quanto si tratta di un adempimento non previsto nel periodo di transizione, sulla base del principio di ordine generale secondo cui ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento.

3. Importazioni

In merito ai trasferimenti dal Regno Unito si ricorda che attualmente tali operazioni non sono soggette ad autorizzazione nazionale, ma sono invece soggette ad annotazione sul registro dei trasferimenti. Esaurito il periodo di transizione (salvo future proroghe dello stesso), a partire da **gennaio 2021** queste operazioni saranno disciplinate dalle ordinarie procedure autorizzative (nulla osta alle TT.CC. e autorizzazione all'importazione) previste per i paesi aderenti alla NATO e non andranno più annotate sul registro dei trasferimenti intracomunitari di cui all'art. 10 septies della legge 185/90.

Conclusioni

Non appena il quadro sarà più definito, anche alla luce dei progressi del negoziato per il nuovo accordo commerciale UE/UK, si forniranno ulteriori elementi e le eventuali nuove direttive da seguire, anche sulla tempistica relativa alla presentazione delle future istanze di movimentazione dei materiali d'armamento.

Per completezza di trattazione, si allega alla presente il comunicato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle regole doganali e fiscali applicabili nel periodo di transizione.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Alberto CUTILLO



All.1



BREXIT : COSA ACCADE IL 31 GENNAIO 2020

Il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

Era questo l'ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l'accordo, il cui testo era stato approvato il 17 ottobre 2019 dal Consiglio europeo (assieme alla Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni) e il 9 gennaio 2020 dalla Camera dei Comuni del Parlamento britannico, per poi essere ratificato il 22 gennaio 2020 dalla Camera Alta del Regno Unito e controfirmato il 24 gennaio 2020 dalla regina Elisabetta II.

Si ricorda che tale accordo regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito. Il 2020 sarà dunque l'anno dei negoziati tra il Regno Unito e l'Unione Europea (e i suoi Paesi).

Come sempre, informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo: www.governo.it.

